

Sent. n. _____

cc
883/10
1055A

COPIA

STUDIO LEGALE
Avv. Liberato Maffettone
Via Pozzoromolo n. 6
80030 CARBONARA DI NOLA (Na)
Tel. e Fax 081.5101535



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NOLA

nella persona del giudice dr. Luigi Scognamiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3758 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno
2010 avente ad oggetto: pagamento

TRA

MASCIA ANNA nata a PALMA CAMPANIA il 30.09.1947 e ivi res.te
alla Via Isernia n. 1 C.F. MSCNNA47P70G283X, rapp.ta e difesa dall'avv.
LIBERATO MAFFETTONE e tutti elett.te dom.ti in NOLA alla Via
Pozzoromolo n. 6 giusta mandato a margine citazione:

ATTRICE

E

- 1. REGIONE CAMPANIA** in persona del PRESIDENTE p.t. della
Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'avv. ROSA JOSSA giusta
procura per Notar CIMMINO del 17.09.2002 rep. n. 35093 e tutti
elett.te dom.ti in NAPOLI alla Via S. Lucia n. 81:

CONVENUTA

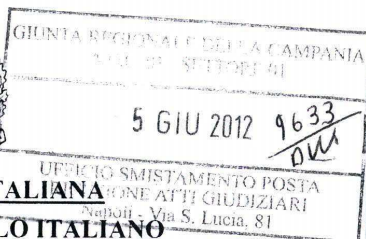
Conclusioni del 13.05.2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione l'istante conveniva in giudizio, innanzi questo Giudice per
l'udienza del 21.05.2010 (differita di ufficio al 22.06.2010), la convenuta
REGIONE CAMPANIA per sentirla condannare, previo accertamento di
responsabilità, al pagamento a titolo di risarcimento, della somma di euro
4.939,00= e ulteriori spese oltre interessi e rivalutazione.

Precisava di essere proprietaria del fondo rustico riportato al Catasto terreni
del COMUNE di NOLA, foglio 30, particella 326, per una superficie di Ha
1.43.67.

Deduceva che in data 25 e 26 settembre 2006, a causa di abbondanti piogge,
il regio lago ALVEO di QUINDICI straripava e causava enormi danni al
terreno di proprietà dell'istante sita in NOLA alla Contrada MASSERIA
MASCIA.

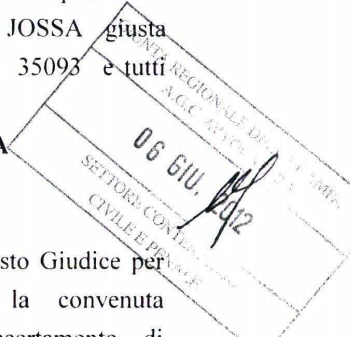


SENT. 386.9/11

RG..3758/010

REP. 1801/14

Cron. 16063/14



CA

Evidenziava che a seguito dello straripamento il terreno indicato veniva invaso da detriti e cumuli legnami ammassati in loco, provocando danni tra i quali lo sradicamento degli alberi e la perdita totale del raccolto di nocciole e noci. Sottolineava che l'evento si verificava per la non corretta manutenzione dell'alveo per un comportamento negligente ed imprudente della REGIONE CAMPANIA che si rendeva responsabile per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cc, nonché per violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 cc.

A seguito di invio a mezzo raccomandate alla REGIONE CAMPANIA i luoghi teatro dell'evento furono ispezionati da Periti di fiducia dell'Ente convento.

Risultato infruttuoso ogni tentativo di bonaria definizione della controversia. L'istante ha adito l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del danno subito e la condanna della convenuta al relativo risarcimento.

In data 22.06.2010 si costituiva la REGIONE CAMPANIA con regolare comparsa a mezzo della quale impugnava la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.

In via preliminare eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito ritenendo che la domanda andasse proposta al TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE di APPELLO di NAPOLI.

In pari data, anche su richiesta della convenuta REGIONE CAMPANIA, la causa veniva rinviata al 05.11.2010 ex art. 320 cpc.

Ammissa ed espletata la prova per testi, in data 14.01.2011 veniva disposta CTU TECNICA nella persona del Dott. GIANPIERO CORDELLA di SAVIANO per l'accertamento e quantificazione dei danni.

Espletata la CTU in data 13 maggio 2011 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alcun dubbio sorge circa la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa anche in assenza di prova contraria e non disconosciuta dalla convenuta costituita.

In via preliminare è da precisare che L'eccezione formulata dalla convenuta Regione Campania in merito alla incompetenza per materia del giudice adito, in favore del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche, risulta infondata poiché è giurisprudenza prevalente e condivisa che la competenza del Tribunale Regionale delle Acque, come previsto dall'art. 140 lettera e del R.D. 1175/1983 si riferisce solo alle domande nelle quali vengono coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque le scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati a regime delle



acque, nonché quando la domanda è volta alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 cc. sono direttamente dipendenti dall'esecuzione, manutenzione, e funzionamento dell'opera idraulica anche quando si ricollega a posizioni di diritto soggettivo.

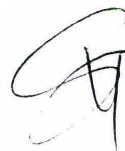
Spetta invece al giudice ordinario quando le domande di risarcimento dei danni si ricollegano solo in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque, come potrebbero qualificarsi quelle fattispecie in cui si deducono la violazione delle regole generali di prudenza e diligenza che devono essere osservate nel rispetto del principio del *neminem laedere* quando le quest'ultime si verificano in modo occasionale ed indirette. (Cass. Civ. sez. III Gennaio 2007 n. 368 Cass. Civ. 2006 n. 3755 ; Cass. Civ. n. 4454/2001 n. 15366/2001 e 1490/2000).

Nel caso in esame trattandosi di danni lamentati dall'attore per comportamento negligente ed imprudente dell'Ente convenuto per carenza di manutenzione dell'Alveo di Quindici, compete la competenza del giudice adito essendo la fattispecie indiretta ed occasionale.

Venendo al merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Dalla consulenza tecnica di ufficio redatta dal Dott. GIANPIERO CORDELLA, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di NAPOLI, le cui risultanze si recepiscono integralmente, risulta che la "quantità delle precipitazioni, unita all'intensità oraria, dei giorni 25 e 26 settembre 2006, ha determinato un'intensità media superiore alle medie ordinaria. Tale cospicua quantità di acqua, scorrendo con una certa velocità all'interno dell'alveo, ha trasportato materiale grossolano vario frammisto a terriccio alluvionale, depositatosi sul letto dell'alveo, compresa vegetazione spontanea. All'interno dell'alveo, inoltre, sono spesso presenti rifiuti di vario genere, sversati in modo illegale, associati ad erbe infestanti anche ingombranti che, in molti tratti, provocano una minore profondità per il trasporto delle acque e anche ostruzioni al normale deflusso, portando come conseguenza a tracimazioni, poiché le sponde, divenute più basse, non riescono a contenere la portata di acqua che successivamente si riversa sui terreni limitrofi inondandoli. Con le siffatte modalità il fondo di proprietà attrice è stato invaso dalle acque e dai materiali di vario genere in esse contenute penetrate dalla zona OVEST dell'accesso al terreno"

Pertanto, per la rimozione del materiale grossolano depositatosi sul terreno, per la rimozione e accantonamento del materiale fangoso e per la rimessa in pristino del terreno e per la sua sistemazione, nonché per mancati redditi per l'annata agraria 2006, il CTU ha determinato un globale danno di euro



4.811.00= analiticamente specificato nell'elaborato peritale che questo Giudicante condivide e fa proprio.

La REGIONE CAMPANIA va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 4.811.00= che va rivalutata, secondo i coefficienti ISTAT dal 2006 alla pronuncia, ritenuto che l'obbligazione di risarcimento danno derivante da illecito extracontrattuale, configura un debito di valore finalizzata a reintegrare il patrimonio del danneggiato.

Inoltre, sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi legali, che hanno la funzione di coprire il ritardo (che in questo caso si chiamano compensativi, perchè compensano il ritardo).

Secondo quanto statuito dalla sentenza 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: gli interessi vanno calcolati dalla data del fatto *non* sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.

La condanna alle spese va disposta come in dispositivo che a norma dell'art. 93 c.p.c., si distraggono in favore del difensore dell'attore.

P.Q.M.

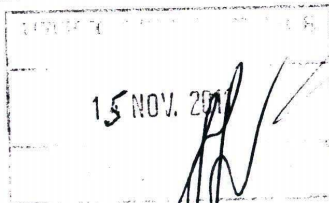
Il Giudice di Pace di NOLA definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, deduzione e richiesta, disattese, così provvede:

In accoglimento della domanda proposta dall'attrice,

- CONDANNA la REGIONE CAMPANIA in persona del PRESIDENTE e legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di MASCIA ANNA, a titolo di risarcimento, la somma di euro 4.811.00= oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- CONDANNA la REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.030.00= di cui euro 530.00= per spese ivi compresi euro 450.00= per competenze CTU; euro 2.500.00= per diritti ed onorari oltre CPA ed IVA e contributo forfetario ex art. 15 tariffa forense, con attribuzione all'avv. LIBERATO MAFFETTONE;
- Sentenza esecutiva ex lege.

NOLA

11 NOV 2011



Il Giudice di Pace
Dr. Luigi Scognamiglio

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria dell'ufficio Giudice di Pace di Nola.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, el Pubblica Ministero di darvi assistenza o a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblico di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".
Si rilascia a richiesta dell'Avvocato *[firma]*
nell'interesse di *[firma]*

Nola, **2.1 MAG 2012**.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[firma] IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Salvatore Veropalumbo)



STUD
Av. Liber.
Via Pozzi
80030 CARRO
Tel e Fax 0

Copia conforme all'originale rilasciato in forma esecutiva.

Nola, **2.1 MAG 2012**.....

IL CANCELLIERE

[firma] IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Salvatore Veropalumbo)

